

Camera dei deputati

Commissioni riunite VII (Cultura, scienza e istruzione) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

esame in sede referente delle proposte di legge C. 217 Maccanti e C. 648 Mollicone

recanti disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica

AUDIZIONE DEL PRESIDENTE

DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

GIACOMO LASORELLA



Onorevole Presidente, Onorevoli deputati,

1. desidero in primo luogo esprimere il mio ringraziamento, anche a nome del Collegio che rappresento, per aver voluto audire l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sulle proposte di legge C. 217 Maccanti e C. 648 Mollicone.

Come ho avuto modo di sottolineare in altre occasioni, l'Agcom tiene particolarmente all'interlocuzione con le Commissioni competenti nelle materie di comune interesse e con il Parlamento nel suo complesso, dal quale trae la sua legittimazione e con il quale doverosamente si rapporta, pur nella sua indipendenza, nell'ambito di un dialogo che intende essere costante e proficuo.

Mi preme sottolineare preliminarmente che la tutela del diritto d'autore, con particolare riferimento ai contenuti veicolati tramite reti di comunicazione elettronica, rappresenta un tema di fondamentale rilievo per Agcom, anche e soprattutto avuto riguardo al nuovo ecosistema digitale, ed in particolare, oggi, in relazione alle trasmissioni in *streaming*.

Nel mio intervento cercherò di dar conto sinteticamente, anche alla luce dell'evoluzione del contesto normativo di riferimento in questa complessa materia, del ruolo svolto da Agcom, in base alla legge, nell'esercizio delle sue funzioni di regolazione, di vigilanza e sanzionatorie.

Funzioni che le proposte in esame intendono accrescere secondo una direzione auspicata, e, in qualche modo anticipata, come vedremo, dalla stessa Autorità.



2. Come è stato ricordato, le due proposte di legge sono frutto dei lavori parlamentari svolti nella scorsa legislatura dalle Commissioni riunite VII e IX, nell'ambito di una serie di proposte abbinate.

Esse ripropongono, nella sostanza, il contenuto del testo unificato adottato come testo base nella seduta del 10 maggio 2022, con minime differenze dovute al fatto che l'atto C. 648 riprende integralmente il testo base adottato nella seduta citata, mentre il C. 217 riprende il testo unificato, integrato con gli emendamenti successivamente approvati nella seduta del 29 giugno.

Esse sono accomunate dal condivisibile obiettivo di assicurare un adeguato contrasto del fenomeno della diffusione illecita e della fruizione illegale di contenuti audiovisivi tutelati dal diritto d'autore e dai diritti connessi, con particolare riferimento a quelli trasmessi e diffusi in diretta.

A questo proposito vorrei anticipare subito che, in base al quadro di riferimento europeo¹, l'Autorità ha reso il proprio intervento di contrasto sempre più tempestivo ed efficace, mediante l'adozione anche di provvedimenti cautelari, qualora le violazioni in questione risultino manifeste sulla base di un sommario apprezzamento dei fatti e sussista la minaccia di un pregiudizio imminente, e irreparabile per i titolari dei diritti.

¹ Segnatamente, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 8 della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, e dagli articoli 3 e 9 della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 –, cfr. articolo 2 della legge 20 novembre 2017, n. 167, recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017" (di seguito, anche "Legge europea").



Inoltre, è stato riconosciuto ad AGCOM uno specifico potere regolamentare che si estende anche alla individuazione di "misure idonee volte ad impedire la reiterazione di violazioni già accertate dall'Autorità medesima".

Proprio sulla base di tale quadro normativo, e della considerazione (come pacificamente affermato anche in giurisprudenza) che le riprese degli eventi sportivi, così come i programmi televisivi inerenti a tali incontri, si caratterizzano per uno specifico apporto di tipo tecnico e creativo, che li fa rientrare fra le opere tutelate dalla vigente legislazione nazionale a tutela del diritto di autore, l'Autorità ha già elaborato uno schema di modifica del regolamento in materia di diritto d'autore di cui alla delibera n. 680/13/CONS, attualmente sottoposto alla consultazione pubblica, volto proprio a rafforzare la tutela dei diritti audiovisivi sportivi nell'ambito delle trasmissioni in *streaming*.

Tuttavia, è evidente che un intervento normativo chiarificatore di rango legislativo sui poteri di intervento dell'Autorità è senz'altro auspicabile, poiché avrebbe l'effetto non solo di rafforzare le iniziative di contrasto e di prevenzione necessarie per una più efficace tutela del diritto d'autore in tale peculiare ambito ma anche di meglio chiarirne la portata e i limiti.

3. Vorrei innanzitutto ripercorrere brevemente l'iter regolatorio e procedurale seguito da Agcom in materia di tutela del diritto d'autore *online*, ricapitolandone il fondamento normativo.



L'Autorità è intervenuta sin dal 2013 in materia di tutela del diritto d'autore online, con un intervento per molti aspetti pioneristico, con l'adozione della delibera n. 680/13/CONS, recante il "Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70".

Il Regolamento è stato da subito riconosciuto come una *best practice* a livello europeo ed internazionale².

Esso, fin dalla sua versione originaria, ha avuto come obiettivo quello di tutelare il diritto d'autore *online* attraverso due azioni complementari:

a) la prima forma di azione è di tipo educativo e promozionale, intesa a prevenire le violazioni del diritto d'autore *online* attraverso iniziative finalizzate all'utilizzo consapevole dei contenuti in rete e alla promozione di forme di offerta legale dei contenuti. A questo fine, è stato istituito il "Comitato per lo sviluppo e la tutela dell'offerta legale di opere digitali" al quale partecipano tutte le categorie interessate al tema, compresi gli organismi pubblici competenti in materia³.

-

² Basti pensare che, a solo un mese dalla sua entrata in vigore, l'Italia è uscita, dopo 25 anni, dalla *Watch List* dei Paesi ad alto tasso di pirateria (cfr. rapporto redatto dall'*Office of the United States Trade Representative* che ogni anno fornisce un quadro dello stato della tutela della proprietà intellettuale a livello mondiale).

³ In quest'ottica, mi preme sottolineare l'importanza delle previsioni contenute nelle proposte di legge Mollicone e Maccanti (rispettivamente artt. 4 e 5) dedicate alle campagne di comunicazione e sensibilizzazione del pubblico sul valore della proprietà intellettuale e per il contrasto della diffusione illecita e della contraffazione di contenuti tutelati dal diritto d'autore. Apprezzabile, al riguardo, è l'aver inserito l'Autorità fra le istituzioni "in accordo e in collaborazione" con le quali il Ministero della cultura realizza o finanzia attività finalizzate allo sviluppo cinematografico e audiovisivo.



b) la seconda tipologia di azione è quella di cd. *enforcement*. Si tratta di un modello procedimentale amministrativo attivabile a illecito avvenuto, che si aggiunge al canale giudiziario.

L'intervento dell'Autorità si propone, infatti, come alternativo, e non sostitutivo, rispetto a quello dell'autorità giudiziaria, in quanto il Regolamento prevede la non procedibilità dell'istanza qualora sia stata adita l'autorità giudiziaria e l'archiviazione del procedimento amministrativo laddove il soggetto istante adisca l'autorità giudiziaria.

L'azione dell'Autorità, fino a questo momento, è stata incentrata prevalentemente sul contrasto alle violazioni di carattere massivo.

Tutti i procedimenti sono peraltro caratterizzati dal pieno rispetto del principio del contraddittorio e sono avviati solo a seguito della presentazione di un'istanza da parte del titolare del diritto, il che esclude che i prestatori di servizi siano chiamati a svolgere un'attività di monitoraggio della rete, evitando esplicitamente tecniche di filtraggio non compatibili con la giurisprudenza della Corte di Giustizia europea⁴.

L'obiettivo della procedura amministrativa dell'Agcom è quindi quello di impedire o porre fine alle violazioni segnalate attraverso l'intervento degli ISP, con i quali l'Autorità ha costruito nel tempo un rapporto di proficua collaborazione.

 4 Corte di Giustizia UE – 16 febbraio 2012 – in causa C-360/10 – Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (SABAM) c. Netlog NV.



Nel corso degli anni, il Regolamento ha subito due importanti modifiche, a seguito di altrettanti interventi da parte del Legislatore.

La legge 20 novembre 2017, n. 167, recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017", entrata in vigore il 12 dicembre 2017, ha introdotto nuove disposizioni in materia di diritto d'autore per dare completo adeguamento alla direttiva 2001/29/CE⁵ e alla direttiva 2004/48/CE⁶.

In particolare, l'articolo 2 della citata legge, come già anticipato, ha attribuito all'Autorità il potere di adottare provvedimenti cautelari – in presenza dei presupposti di legittimità ivi enunciati – per la tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi prevedendo a tal fine il potere di disciplinare con proprio regolamento la procedura per l'adozione del provvedimento cautelare e per la proposizione e la decisione del reclamo contro di esso, nonché quello di individuare misure idonee volte ad impedire la reiterazione di violazioni già accertate⁷.

Successivamente, il decreto rilancio (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77) ha attribuito all'Autorità il

⁵ Direttiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 maggio 2001 sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione.

⁶ Direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale.

⁷ La norma così dispone: "Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 8 della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, e dagli articoli 3 e 9 della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, su istanza dei titolari dei diritti, può ordinare in via cautelare ai prestatori di servizi della società dell'informazione di porre fine immediatamente alle violazioni del diritto d'autore e dei diritti connessi, qualora le violazioni medesime risultino manifeste sulla base di un sommario apprezzamento dei fatti e sussista la minaccia di un pregiudizio imminente, e irreparabile per i titolari dei diritti. 2. L'Autorità disciplina con proprio regolamento le modalità con le quali il provvedimento cautelare di cui al comma 1 è adottato e comunicato ai soggetti interessati, nonché i soggetti legittimati a proporre reclamo avverso il provvedimento medesimo, i termini entro quali il reclamo deve essere proposto e la procedura attraverso la quale è adottata la decisione definitiva dell'Autorità. 3. Con il regolamento di cui al comma 2 l'Autorità individua misure idonee volte ad impedire la reiterazione di violazioni già accertate dall'Autorità medesima".



potere di adottare ordini nei confronti dei fornitori di servizi della società dell'informazione che utilizzano anche indirettamente risorse nazionali di numerazione. Si tratta principalmente di fornitori di servizi di messaggistica istantanea, strumenti sempre più utilizzati per la diffusione illecita di contenuti.

Lo stesso decreto ha inoltre reso più incisivo e dissuasivo il potere sanzionatorio dell'Autorità per i casi di inottemperanza agli ordini impartiti in materia di diritto d'autore (cfr. art. 1, comma 31, della legge istitutiva 31 luglio 1997, n. 249).

In attuazione delle richiamate previsioni di rango primario, il Regolamento è stato modificato e integrato (delibere nn. 490/18/CONS e 233/21/CONS).

Ci tengo a sottolineare che lo strumento del blocco degli indirizzi IP è già attuabile a legislazione vigente.

La definizione di "disabilitazione dell'accesso" adottata dall'Autorità (disabilitazione dell'accesso alle opere digitali ovvero al sito internet univocamente identificato da uno o più nomi di dominio o dagli indirizzi IP ad essi associati), infatti, prevede già la possibilità di adottare un ordine di disabilitazione dell'accesso al sito tramite blocco dell'indirizzo IP.

Con la delibera di adozione del Regolamento, l'Autorità ha chiarito che il suo intervento è disegnato in modo tale da contemperare i principi di gradualità e proporzionalità con quello di adeguatezza, così da rispondere alla *ratio* sottostante alla normativa in materia di tutela del diritto d'autore.



In particolare, nella prassi si dà luogo a una graduazione degli interventi: più selettivi e diretti unicamente al contenuto, laddove sulla pagina internet si verifichino occasionali violazioni del diritto d'autore, mentre divengono espressione di un'azione più incisiva, in caso di violazioni massive (pur sempre privilegiando tra le diverse misure astrattamente adottabili quelle meno restrittive).

In tal senso, l'Autorità, fin dal 2013, si è riservata di applicare il blocco dell'indirizzo IP in base alle evidenze di efficacia fornite dalla prassi applicativa nonché in relazione all'evoluzione tecnologica, anche tenendo conto di eventuali indicazioni giurisprudenziali.

Gli ordini sino ad ora adottati hanno disposto il solo blocco dei nomi a dominio, ritenendo tale intervento idoneo nel rispetto dei richiamati principi di gradualità, proporzionalità e adeguatezza.

Tuttavia, anche alla luce delle reiterate richieste formulate dai titolari dei diritti, l'Autorità sta valutando, pur nel rispetto dei richiamati principi di gradualità, proporzionalità e adeguatezza, l'opportunità di procedere al blocco congiunto IP/DNS nei casi più gravi.

Fin qui il quadro normativo vigente.

4. Verso la fine dell'anno scorso è stata avviata, con delibera n. 445/22/CONS, una consultazione pubblica "sullo schema di delibera recante modifiche al Regolamento in materia di tutela



del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, di cui alla Delibera n. 680/13/CONS".

Le modifiche che l'Autorità intende apportare rispondono all'esigenza di contrastare efficacemente la crescente diffusione illegale *online* di contenuti relativi ad eventi sportivi in diretta, che genera un danno ingente per il settore sportivo nel suo complesso, arrivando a metterne a rischio l'organizzazione e la sostenibilità economica.

I danni causati dalla pirateria di eventi sportivi in diretta sono stati messi in luce anche dalla Risoluzione del Parlamento europeo recante raccomandazioni alla Commissione sulle "Sfide per gli organizzatori di eventi sportivi nell'ambiente digitale" (2020/2073(INL)) del 19 maggio 2021.

Il settore sportivo e quelli ad esso correlati, infatti, hanno una specifica rilevanza in termini di PIL e di tasso di occupazione negli Stati membri, in quanto gli eventi sportivi sono in grado di indurre e attivare processi che hanno un notevole impatto sociale, in termini anche occupazionali, ed economico.

Lo sviluppo delle tecnologie digitali ha comportato rilevanti novità sulle modalità di accesso ai contenuti sportivi, in ragione della pluralità di dispositivi da cui è possibile fruirne, sempre più frequentemente in maniera illecita.

Come detto, a seguito dell'intervento della legge europea 2017, l'Autorità può intervenire nell'esercizio delle sue competenze in materia di diritto d'autore anche con



l'adozione di ordini cautelari, che sono adottati nel termine di tre giorni dalla ricezione dell'istanza.

Tuttavia, i titolari dei diritti di eventi sportivi hanno manifestato la necessità di intervenire in tempi più brevi. Peraltro, anche il Parlamento europeo, con la citata Risoluzione, ha sottolineato che, diversamente da altri settori, la maggior parte del valore della trasmissione di un evento sportivo risiede proprio nel fatto che è trasmesso in diretta e la maggior parte di tale valore è persa al termine dell'evento.

La Risoluzione, in particolare, sottolinea che lo *streaming* illegale di trasmissioni di eventi sportivi è più dannoso nei primi 30 minuti in cui sono disponibili *online* e che dunque, e solo in tale contesto, è necessaria una reazione immediata per porre fine alla trasmissione illegale *online* degli eventi sportivi.

Il Parlamento europeo ha sottolineato quindi che l'obiettivo da perseguire è la rimozione in tempo reale nei casi di trasmissioni illecite di eventi sportivi in diretta, purché non sussistano dubbi sulla titolarità del diritto e sul fatto che la trasmissione non sia stata autorizzata.

Tale rimozione è possibile in quanto sul mercato sono disponibili *software* automatizzati in grado di individuare in maniera univoca le trasmissioni illegali di eventi sportivi in diretta e che consentono agli *internet service provider* di intervenire tempestivamente e pressoché in tempo reale.



In particolare, come confermato dalla Risoluzione, sono disponibili misure tecnologiche che consentono l'implementazione in tempo reale di più fasi successive del processo di contrasto al contenuto illegale: segnalazione del titolare dei diritti, validazione della segnalazione e attivazione del blocco dagli ISP "immediatamente" e, comunque, entro trenta minuti dalla segnalazione.

Le modifiche che l'Autorità intende apportare al Regolamento, quindi, sono essenzialmente tese a prevedere un intervento cautelare quanto più possibile "in tempo reale", finalizzato all'adozione da parte dell'Autorità di un ordine di disabilitazione dell'accesso alle opere audiovisive riguardanti manifestazioni sportive in diretta e assimilate diffuse illegalmente *online*.

In sostanza, a mezzo delle citate proposte modifiche regolamentari, si prevede la definizione di un meccanismo di tutela, per i titolari dei diritti, articolato in due distinte, ancorché connesse, procedure.

Una prima procedura, disciplinata dai citati commi 4-bis e 4-ter, prevede che i titolari dei diritti audiovisivi sportivi possano richiedere all'Autorità di adottare un provvedimento cautelare - nei confronti dei prestatori di servizi di mere conduit - contenente un ordine di porre fine alle violazioni dei diritti concernenti manifestazioni sportive trasmesse in diretta.

Detta procedura prevede lo svolgimento di un'apposita istruttoria, da parte della Direzione competente (che può anche, a tal fine, richiedere ai soggetti istanti apposite integrazioni documentali, al fine di verificare la completezza e la fondatezza della richiesta) e l'adozione del relativo provvedimento cautelare entro tre giorni dal ricevimento



dell'istanza (o della documentazione integrativa). L'ordine dovrà essere eseguito, dal fornitore del servizio di *mere conduit* destinatario dello stesso, entro 24 ore dalla relativa notifica.

Si prevede poi una seconda procedura, ad attivazione eventuale, disciplinata dai commi da 4-quater a 4-sexies, specificamente tesa a intercettare le esigenze di celerità relative alla disabilitazione dell'accesso a siti che trasmettano illecitamente eventi sportivi. Essa prevede che i titolari dei diritti che abbiano presentato un'istanza di provvedimento cautelare, secondo le modalità sopra descritte, possano richiedere – nell'istanza medesima – che i provvedimenti adottati dall'Autorità contengano altresì un ordine ai destinatari degli stessi, vale a dire i fornitori di servizi di mere conduit, di procedere, a fronte di comunicazioni dell'Autorità effettuate sulla base di specifiche segnalazioni dei titolari dei diritti, alla disabilitazione dell'accesso a tutti gli altri siti (anche diversi e ulteriori rispetto a quelli oggetto dei provvedimenti cautelari originari) tramite i quali vengano effettuate trasmissioni illegali e violazioni dei diritti audiovisivi sportivi.

Ciò con contestuale reindirizzamento automatico verso una pagina internet redatta secondo le modalità indicate dall'Autorità.

La disabilitazione all'accesso deve essere effettuata, dai fornitori di servizi di *mere conduit*, nel termine di 30 minuti dal ricevimento della relativa comunicazione dell'Autorità, al fine di preservare il valore economico dell'evento.

La procedura contemplata nella descritta "seconda fase", caratterizzata da celerità e da un meccanismo quasi del tutto automatizzato, è – secondo il modello prefigurato



dall'Autorità nello schema di Regolamento sottoposto a consultazione – assistita da plurime garanzie, atte a garantire la proporzionalità delle misure previste nell'ambito della medesima.

In particolare, si prevede che i titolari dei diritti provvedano, già nell'istanza concernente l'adozione dell'ordine cautelare ai sensi dei commi 4-bis e 4-ter, a indicare – sotto la propria responsabilità – i siti internet gestiti o autorizzati a trasmettere legalmente gli eventi sportivi, nonché la durata prevista per le relative manifestazioni sportive.

L'indicazione dell'elenco dei soggetti autorizzati alla trasmissione (che, ancorché redatto dai titolari dei diritti e sotto la responsabilità dei medesimi, sarà fatto oggetto di verifiche istruttorie dalla Direzione competente ai fini dell'adozione del provvedimento cautelare) consentirà di identificare con la massima celerità, le trasmissioni illegali di manifestazioni sportive audiovisive (secondo un meccanismo di identificazione "a contrario" rispetto a quelle legali in quanto autorizzate).

È poi fatto obbligo ai soggetti istanti di dichiarare, sotto la propria responsabilità, fornendo altresì (sempre allo scopo di rendere quanto più possibile celere la procedura) relativa prova documentale certa in ordine all'attualità della condotta illecita, che i nomi a dominio e gli indirizzi IP dei siti internet segnalati siano univocamente destinati alla violazione dei diritti, ciò al fine di garantire la natura mirata e specifica dell'intervento.

La proporzionalità delle misure è altresì assicurata dalla previsione secondo la quale la disabilitazione dell'accesso ai siti debba avvenire solo "per il tempo di trasmissione della manifestazione sportiva interessata", nonché dalla prevista estensione dell'ambito di



applicazione dei commi 5, 6, 7 dell'art. 9-bis, che prevedono la possibilità di presentare reclamo avverso l'ordine cautelare, e del comma 8 dello stesso articolo, che disciplina l'inottemperanza agli ordini e le relative sanzioni, anche ai procedimenti adottati ai sensi del comma 4-bis.

Peraltro, a garanzia delle sfere giuridiche ed economiche dei fornitori di servizi di *mere conduit*, nonché, in generale, per un principio di certezza del diritto, si prevede che la conformità, la completezza e, anche, soprattutto, la fondatezza delle segnalazioni (successive all'originaria istanza volta all'ottenimento di un provvedimento cautelare ai sensi del comma 4-*bis*) vengano verificate nel merito dall'Autorità tramite le misure tecnologiche che verranno definite nella piattaforma che si intende a tal fine realizzare, e avvalendosi della collaborazione degli appartenenti alla Guardia di Finanza e alla Polizia Postale e delle Comunicazioni (secondo quanto consentito e previsto dall'art. 1, commi 13 e 15, della legge 31 luglio 1997, n. 249).

Questo passaggio, a mio avviso, è molto delicato e importante poiché, anche a seguito della consultazione pubblica sarà fondamentale individuare le modalità con le quali si possa procedere, nei tempi più celeri, ad una effettiva verifica della fondatezza delle richieste, apprestando le relative misure organizzative.

La collaborazione con le forze dell'ordine sopra menzionate rappresenta in questo senso un irrinunciabile valore aggiunto, anche in termini di garanzia dei diritti di tutti i soggetti coinvolti, della procedura che l'Autorità intende implementare a tutela del diritto d'autore e nel contrasto alla pirateria.



Indicazioni specifiche e ulteriori circa le concrete modalità di messa a punto del sistema in parola verranno acquisite nell'ambito della consultazione pubblica in atto, tramite la quale gli operatori del mercato potranno interloquire con l'Autorità, fornendo sul punto specifici contributi e osservazioni.

L'Autorità, inoltre, alla luce dell'esperienza applicativa che maturerà in tale settore si riserva di estendere la procedura descritta a tutti gli eventi audiovisivi *live* o assimilabili, al fine di garantire la più efficace tutela del diritto d'autore e dei correlati diritti di sfruttamento economico.

5. Mi sono soffermato a lungo sulla consultazione pubblica che abbiamo avviato proprio per sottolineare non solo la sostanziale unità di intenti, ma anche, come dire, l'unità di direzione che caratterizza l'azione dell'Autorità rispetto alle proposte di legge in esame.

L'Autorità, come già detto, ha inteso procedere in base al quadro normativo vigente, ma è assolutamente favorevole a che questo quadro si consolidi e si definisca ulteriormente.

A questo proposito, senza entrare nel merito delle singole scelte, mi permetto di rappresentare l'opportunità che codeste autorevoli Commissioni vogliano tenere in considerazione il lavoro che abbiamo inteso svolgere, fermo restando che ovviamente l'Autorità si conformerà alle determinazioni adottate dal Parlamento.



In particolare, sarebbe opportuno rendere quanto più possibile – ancor più di quanto lo sono già ora – le due normative complementari, ferma restando la necessità di dare all'Autorità i necessari margini di discrezionalità tecnica nell'implementazione delle misure.

A questo proposito mi riservo, consultato il Consiglio, di tenere costantemente informate le Commissioni riunite degli esiti della consultazione pubblica che abbiamo avviato.

6. In conclusione, segnalo che entrambe le proposte di legge, all'articolo 8, prevedono, a fronte delle nuove attività cui è chiamata l'Autorità e a copertura dei maggiori costi amministrativi e finanziari, l'incremento di un milione di euro del contributo a carico degli operatori del settore delle comunicazioni, che costituisce, allo stato, la principale fonte di finanziamento dell'Autorità.

Sul punto, e solo incidentalmente, mi permetto di suggerire che tale contributo sia posto a carico non solo dei soggetti destinatari degli ordini dell'Autorità, ossia gli *internet service provider*, ma anche dei titolari dei diritti, che sono i diretti beneficiari dell'intervento a tutela del diritto d'autore.

In ogni caso, senza entrare nel merito delle valutazioni che al riguardo competono certamente al Legislatore, non posso non segnalare che l'esercizio di simili competenze è difficilmente attuabile (e sto usando evidentemente un eufemismo) ad invarianza di spesa.



Posto che l'Autorità non si avvale di alcun contributo statale è pressoché impossibile immaginare di far fronte ai nuovi compiti che le proposte in esame intendono assegnarle con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Basti a tal fine considerare che gli interventi ipotizzati nel testo dovrebbero essere adottati, per lo più, in giorni festivi o semi-festivi con tutto ciò che ne consegue anche in termini di impegno e spesa per garantire il funzionamento degli uffici e la reperibilità del relativo personale.

Non sono in grado, al momento, di darvi una quantificazione degli oneri necessari. Credo, tuttavia, che sia necessario uno sforzo di elaborazione per individuare, oltre che l'attribuzione di fondi pubblici, anche l'incremento e, appunto, l'estensione ad altre categorie di soggetti, della previsione di ulteriori specifici contributi per l'esercizio dei compiti prefigurati nel regolamento posto a consultazione nonché nelle proposte di legge in esame.

Anche su questo punto mi riservo di essere più preciso e puntuale dopo la consultazione pubblica.

Vi ringrazio per l'attenzione e sono a disposizione per eventuali chiarimenti ed eventuali integrazioni.